



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE E ARREDO URBANO

APPROVATO CON **DELIBERAZIONE CONSILIARE N°36 DEL 13/10/2016**

INDICE:

Articolo 1. - Oggetto e finalità del regolamento.

Articolo 2. - Ambito di applicazione.

Articolo 3. - Decoro e sicurezza degli spazi, depositi all'aperto.

Articolo 4. - Prescrizioni per il decoro estetico ambientale e la sicurezza.

Articolo 5. - Divieti.

Articolo 6. – Decoro dei fabbricati e delle aree contigue.

Articolo 7. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.

Articolo 8. - Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via.

Articolo 9. - Arredi di bar ed esercizi di ristorazione.

9.1 - Dehors

9.2 - Tavoli e sedie

9.3 - Pedane

9.4 - Elementi di delimitazione

9.5 - Paraventi

9.6 - Ombrelloni, tende a braccio gazebo

9.7 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

Articolo 10. - Centro storico:

10.1 Esposizione di panni e tappeti.

10.2 Impianti di condizionamento.

10.3. Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Articolo 11. - Oggetti mobili

Articolo 12. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e mercati.

Articolo 13. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.

Articolo 14. - Attività di carico e scarico di merci e materiali.

Articolo 15. - Carogne di animali.

Articolo 16. - Conduzione di animali.

Articolo 17. - Cantieri edili.

Articolo 18. - Veicoli a motore, rimorchi e simili.

Articolo 19. - Rifiuti inerti.

Articolo 20. - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.

Articolo 21. - Salvaguardia del lago.

Articolo 22. - Attività di volantinaggio.

Articolo 23. - Sanzioni.

Articolo 24. - Messa in rispristino dello stato dei luoghi

Articolo 25. - Vigilanza

Articolo 26. - Collaborazione dei cittadini

Articolo 28. - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 27. - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Articolo 1. - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano della Città di Anguillara Sabazia e, prevenendo gli illeciti che possano arrecare danni alle cose o pregiudizi alle persone, e regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici, il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni.
2. Il presente regolamento preserva altresì l'immagine storico-culturale, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni nel rispetto del principio della sussidiarietà.
3. Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree pubbliche o comunque soggette a servitù di uso pubblico e nel rispetto dei corrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata ma comunque sottoposte alla pubblica vista.
4. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.
5. A tal fine e per una migliore attuazione dello stesso, l'Amministrazione Comunale s'impegna a promuovere e far attuare il Regolamento anche attraverso appositi incontri rivolti ai cittadini per dare notizie ed informazioni in merito ai contenuti.

Articolo 2. - Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Articolo 3. - Decoro e sicurezza degli spazi, depositi all'aperto.

1. Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico, secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento e da ogni altra prescrizione di ordine generale approvata dall'amministrazione comunale.
2. Gli spazi esistenti all'interno del centro abitato devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificamente, la tutela dell'ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà.
3. Le siepi, i cespugli e alberi non devono sporgere dalla proprietà su altrui proprietà e/o piazza o pubblica via.
4. Il Sindaco ha facoltà di imporre, con propria ordinanza in attuazione del presente regolamento, alla proprietà, sentite le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) e la pulizia di aree necessarie per il decoro urbano.
5. In caso di inadempienza a tali prescrizioni, di cui comma 3, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro: da 100,00 a 500,00 per ogni infrazione contestata.
6. Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in ogni loro parte in conformità a disposizioni di decoro.
7. La dove si accerti un pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emetterà apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi delle normative vigenti. In caso di inadempienza l'ordinanza sarà

eseguita d'ufficio a spese del proprietario.

8. Il Responsabile dell'area tecnica può far eseguire in ogni momento dal personale tecnico e/o sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, fermo restando le prerogative del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

9. Il Comune potrà predisporre misure agevolate per i proprietari che eseguano lavori di miglioramento estetico e di rispetto del decoro urbano sui propri immobili.

Articolo 4. - Prescrizioni per il decoro estetico ambientale e la sicurezza.

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture e il decoro.

2. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza non presentino le condizioni di decoro richieste dall' ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Responsabile d'area potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere.

Articolo 5. - Divieti.

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' vietato di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.

3. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario e volantini. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

4. E' vietato gettare detriti e rifiuti nel lago e nelle fontane.

5. E' vietato modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature.

6. E' vietato modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici.

7. E' vietato utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione.

8. E' vietato introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

9. E' vietato in spiagge libere accendere fuochi e campeggiare. E' vietato inoltre fare bivacchi in spiaggia.

10. E' vietato camminare per le vie del paese, anche quelle adiacenti alle spiagge in costume e senza scarpe e a dorso nudo.

Articolo 6. - Decoro dei fabbricati e delle aree contigue.

1. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento delle aree private ad uso comune esterne ai fabbricati e visibili dalla pubblica via sono tenuti a mantenerle in buono stato di ordine, decoro e pulizia, evitando il deposito nelle stesse di apparecchiature e/o attrezzature di vario genere in cattivo stato di manutenzione e/o comunque, il relativo stoccaggio per periodi superiori a quelli strettamente necessari allo smaltimento.
2. Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto putrescibile o non, tali da comportare la proliferazione di animali che possano apportare inconvenienti igienico sanitari.
3. Gli spazi prospettanti e/o prospicienti il suolo pubblico, ed in particolare gli spazi antistanti esercizi commerciali, pubblici esercizi o luoghi comunque frequentati dal pubblico, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali spazi sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, ancorché apportati da terzi estranei.
4. Qualunque soggetto proceda con lo spazzamento e/o il lavaggio dei marciapiedi e/o porticati frontestanti le proprie residenze o attività deve utilizzare modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati in pozzetti o canali stradali.
5. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento di fabbricati prospicienti la pubblica via o comunque, dalla stessa visibili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle superfici esterne fatte oggetto di imbrattamento, ancorché da parte di terzi.
6. Nel caso particolare in cui le scritte rechino contenuti offensivi o discriminanti delle libertà razziali, etniche, culturali, religiose, o comunque tali per cui venga disposto, da parte dell'Autorità di Pubblica sicurezza, un pronto intervento di rimozione, l'Amministrazione comunale procederà, nell'immediato, ad adottare le più opportune misure provvisorie occultando tali scritte, riservandosi, con successivo provvedimento, di ordinare alla proprietà di provvedere alla relativa pulizia secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 7. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico nonché posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, debbono essere stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, non visibili al pubblico, debbono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 8. - Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via.

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali adibiti qualsiasi uso, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

Articolo 9. - Arredi di bar ed esercizi di ristorazione.

1. Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione. In questi luoghi è vietata l'occupazione di suolo con attrezzature espositive di negozi ed esercizi commerciali in genere.

Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali: i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante).

Gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio). Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni.

L'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, a delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie ,ombrelloni, ecc.) sempre ché non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto, mosaico, legno, ferro o acciaio corten dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione. Lungo i percorsi le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi e specie verdi uguali fra loro.

Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

9.1 - Dehors

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili e/o fissi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto destinato alla somministrazione ed al consumo di alimenti.

2. Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, **per un periodo complessivo non superiore a cinque anni** a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

4. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

1. tavoli e sedie;
2. pedane;
3. elementi di delimitazione;
4. ombrelloni;
5. tende a sbraccio;
6. coperture su disegno, gazebo e pergola;
7. coperture a doppia falda o a falde multiple.

9.2 - Tavoli e sedie

1. L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

2. Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

3. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite.

9.3 - Pedane

1. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione devono essere poco invasive e facilmente accessibili.

2. Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

3. Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a 15cm salvo casi particolari (es. marciapiedi con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

5. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

9.4 - Elementi di delimitazione

1. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

2. Tipologie previste:

- fioriere;
- recinzioni quali balaustre, pannelli paravento o simili;

3. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione; l'altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora non superiore a mt. 1,20 con le tipologie e modalità di cui all'art. 9.2.

4. I paraventi devono avere altezza massima di Mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 100 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

9.5 - Paraventi

1. Sono ammessi paraventi aventi la parte inferiore (fino ad un'altezza non superiore a 80 cm) completamente piena purché realizzata in struttura metallica in ferro battuto o verniciato di colore nero opaco, antracite o similare.

2. In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante (nero opaco, grafite, testa di moro e verde scuro).

3. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

4. I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato non alveolare.

9.6 - Ombrelloni, tende a braccio gazebi. Gli ombrelloni, le tende a braccio e i gazebo dovranno avere caratteristiche, foggia e rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento.

9.7 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. Per i dehors, ove sono presenti strutture di copertura, dovrà essere presentata unitamente alla domanda specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente comma 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

5. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

6. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. In ogni caso al titolare non sarà riconosciuto alcun indennizzo. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

7. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nelle vie pavimentate con materiale lapideo.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare dell'esercizio.

Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).

Sono vietati ondulati vari o similari, tegola canadese, prodotti sandwich, ecc.

Esempio di dehors:



Articolo 10. - Centro storico:

10.1 Esposizione di panni e tappeti.

1. All'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

10.2 Impianti di condizionamento.

1. All'interno dell'ambito del Centro Storico sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti – compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi e nelle porzioni delle coperture non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti spazi pubblici.

2. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l'installazione di unità esterne esclusivamente all'interno delle bucaie esistenti, purché opportunamente mascherate. E' pure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l'impatto visivo.

10.3. Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

4. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto

la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.

5. È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono ai sensi del vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani.

6. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

7. I contenitori devono essere esposti su area pubblica soltanto in caso di raggiungimento della massima capienza, al fine di consentirne lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.

8. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.

9. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

Articolo 11. - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

Articolo 12. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e mercati.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e mercati devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree date in concessione rispondono delle mancanze di natura igienico sanitaria eventualmente accertate dal personale accreditato per verifiche di pulizia.

Articolo 13. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ricreativo ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso minimo di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando dettagliatamente le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Articolo 14. - Attività di carico e scarico di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento.

Articolo 15. - Carogne di animali.

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 16. - Conduzione di animali.

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni possibile cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere e chiudere tutte le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti a guinzaglio e quelli appartenenti a razze riconosciute dalla legge come pericolose devono essere muniti di museruola; cavalli, asini e animali da tiro devono essere muniti dei finimenti per la guida.

Articolo 17. - Cantieri edili.

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc).

Articolo 18. - Veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, nonché barche e zattere galleggianti; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Articolo 19. - Rifiuti inerti.

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, o abbandonarli in strada.
2. Tali materiali devono obbligatoriamente essere smaltiti presso l'isola ecologica comunale e/o presso le discariche opportunamente attrezzate.

Articolo 20. - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 21. - Salvaguardia del lago.

E' vietato accendere fuochi sulla spiaggia, incendiare i canneti naturali e quelli lacustri, è vietato posizionare barche fuori da aree controllate (di solito gestite da pescatori, aree di sosta, ristoranti) senza autorizzazione comunale rilasciata annualmente su richiesta dell'interessato; divieto di portare animali sulla spiaggia se non appositamente riservata a loro, o nei stabilimenti che accettano animali domestici; divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia; divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, eccetto per le aree di sosta e per le piazzole riservate.

Articolo 22. - Attività di volantinaggio.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Articolo 23. - Sanzioni.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, da €25 a €500.

2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

ARTICOLO VIOLATO	COMPORAMENTO VIETATO	SANZIONI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTE
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 5, comma 1 e comma 2	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €300 e ripristino dello stato dei luoghi a carico del/i responsabile/i
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 5, comma	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati, nonché depositare materiale	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €250

3	pubblicitario sui veicoli in sosta.		
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 5, comma 4	Gettare rifiuti nel lago	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €250
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 5, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8.	Modificare spostare o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi di viabilità in genere. Utilizzare l'arredo urbano in modo difforme, introdurre elementi di arredo urbano non autorizzati	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €250
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 5, comma 9, comma 10	Accendere fuochi in spiaggia, campeggiare e bivaccare e camminare senza scarpe e in costume nelle vie del paese	Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano.	Art. 16 l.689/81 €250
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 6, comma 1, comma 2	Mantenere le aree esterne e visibili alla pubblica via in buono stato , prive di piante infestanti e sterpaglie	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €250
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 7	Pulizia delle aree occupate da pubblico esercizio	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €150
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art.8	Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €150
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 9	Arredi di bar ed esercizi di ristorazione	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €100
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 10 comma 1	Esporre scuotere , stendere e asciugare panni e tappeti nel centro storico, nella pubblica via	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €100

Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 10.2, comma 1 e comma 2	Installazione delle unità esterne degli impianti di condizionamento sulle facciate degli edifici del centro storico	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €200
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 10.3 comma 1, comma 2	Manutenzione e pulizia dei piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico nel centro storico.	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €150
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 11 comma 1, comma 2, comma 3	Oggetti mobili sui davanzali e balconi, devono essere assicurati in modo da evitare caduta, l'innaffiatura non deve creare disturbo, senza far cadere l'acqua sul suolo pubblico	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €100
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 12	Pulizie delle aree occupate da spettacoli viaggianti e mercati	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €200
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 13	Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo, devono mantenere pulite le aree durante e dopo l'uso delle stessa.	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €250
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 14	Chi effettua operazione di scarico e carico delle merci deve provvedere alla pulizia dell'area	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €200
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 16	Mancato utilizzo della attrezzatura idonea e l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni animali	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €300
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art.17	Mancata restituzione dell'area, occupata dai cantieri edili, pulita e sgombra di rifiuti	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €500

Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 18, Art 19	Abbandono delle carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri , trattori rimorchi ecc. , nonché zattere galleggianti, barche. Abbandono di materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500	Art. 16 l.689/81 €500
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 20	Mancata rimozione di manufatti ornamentali rotti o comunque inutilizzabili.	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €100
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 21	Accensione dei fuochi in spiaggia , incendi dei canneti, abbandono dei rifiuti di ogni genere sulla spiaggia, campeggiare libero	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €300
Regolamento per il decoro urbano estetico ambientale e arredo urbano. Art. 22	Volantinare per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristallo.	Decreto legislativo 267-2000 articolo 7 bis, da 25 € a 500 €	Art. 16 l.689/81 €100

Articolo 24. - Messa in rispristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.

3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.
4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Articolo 25. – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Anguillara Sabazia, il nucleo di vigilanza ambientale, Polizia Forestale, Guardia Parco, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale denominati Ecovolontari.

Articolo 26. – Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di “adozione” da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di “adozione”, ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Articolo 27. – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali (Regolamento di igiene pubblica, Regolamento di polizia urbana, Regolamento per la tutela del benessere animale, Regolamento del verde pubblico e privato, Piano generale degli impianti pubblicitari, Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, Regolamento del servizio di fognatura e depurazione) si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Articolo 28 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento viene pubblicato sull'albo pretorio, al termine dei trenta giorni di pubblicazione entra in vigore.